Num. 112

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1865

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 15 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino . . . . L.	40	21	11
» Provincie del Regno . . . . . »	48	25	13
» Svizzera . . . . »	56	30	16
» Roma (*franco ai confini*) . . . . »	50	26	14

TORINO, Mercoledì 10 Maggio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia . . . . . L.	80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento . . . »	58	30	16
Inghilterra e Belgio . . . . »	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. espost. al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 8
9 Maggio	736,90	735,28	734,50	+24,2	+26,0	+23,6	+23,8	+25,8	+19,4	+15,8	E.	E.S.E.	N.	Cielo velato	Nuv. squarciate	Piovigg. e vento

PARTE UFFICIALE

TORINO, 9 MAGGIO 1865

Il N. 2258 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro Decreto 28 febbraio 1865, col quale è stabilito che al primo del prossimo mese di maggio la Scuola Alunni Marinari di Napoli, finora amministrata dal Ministero della Marina, passerà a dipendenza di quello di Agricoltura, Industria e Commercio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio, d'accordo col Ministro della Marina,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. La Scuola Convitto degli Alunni Marinari di Napoli sarà trasferita nel locale dell'Istituto tecnico di Napoli, quartiere detto di Tarsia, e posta sotto la immediata direzione del Preside dell'Istituto medesimo e del Consiglio interno delle Scuole ivi stabilite.

Art. 2. A far tempo dal 1° maggio prossimo il Personale insegnante in attualità di servizio nella Scuola Convitto predetta passa sotto la dipendenza del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, coi diritti e gli obblighi derivanti dai loro titoli di nomina.

Passano egualmente in detta Scuola Convitto gli attuali Alunni Marinari, conservando al termine dei loro studi il diritto di passare nella Marina militare come al presente.

Art. 3. Sarà provveduto con altro Nostro Decreto al riordinamento della Scuola, anche per coordinarla allo Istituto tecnico ed alle Scuole tecniche.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 23 aprile 1865.

VITTORIO EMANUELE.

TORELLI.

Il N. 2265 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sede della Giudicatura Mandamentale di Baranello è trasferita nel Comune di Vinchiaturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 marzo 1865.

VITTORIO EMANUELE.

G. VACCA.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Decreto R. del 17 aprile 1865:

Romanini Antonio, già segretario nella giudicatura mandamentale di Fiorenzuola, dispensato da ulteriore servizio per R. Decreto del 26 giugno 1864, collocato a riposo.

Disposizione nel personale giudiziario fatta con Decreto R. del 17 aprile 1865:

De Angelis Michele, sost. cancelliere presso la giudicatura mandamentale di Tossiccia, traslocato nella stessa qualità alla giudicatura mandamentale di Città Sant'Angelo.

Con Reale Decreto del 4 maggio 1865 sulla proposta del Ministro della Guerra il luogotenente generale cav. Giuseppe Rossi, già governatore dei RR. Principi, fu nominato primo aiutante di campo effettivo di S. M.

S. M. sopra proposta del Ministro dell'Interno ha con Decreti del 7 corrente mese fatto le seguenti disposizioni nel personale dell'Amministrazione provinciale:

Massa Achille, sotto-segretario di 1.a, collocato in aspettativa a sua domanda per ragioni di famiglia;

Maglietta Francesco, uffiziale soprannumerario della cessata segreteria generale di Stato di Napoli in disponibilità, nominato applicato di 2.a classe nella Amministrazione provinciale.

S. M. sulla proposta del Ministro per l'Istruzione Pubblica si è degnata nell'udienza delli 23 scorso aprile di nominare nell'Ordine Mauriziano:

a Cavalieri

Deleuse Carlo, professore di belle lettere;
Bongiovanni avv. Pier Tonino;
Vezzani conte Cesare.

S. M. sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione si è degnata di nominare nell'udienza delli 4 corrente maggio:

De Rada Gerolamo a Cavaliere dell'Ordine Mauriziano.

Allegati alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, inserta nella Gazzetta del 27 aprile u. s. n. 101.

(*Vedi Allegato* A *nel n.* 110 *(suppl.), continuazione dell'Allegato* B *vedi n.* 111).

ALLEGATO B.

LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA

TITOLO II.
Disposizioni di pubblica sicurezza.

CAPO I.
Disposizioni per l'ordine pubblico.

Sezione I. — *Delle riunioni e degli assembramenti.*

Art. 26. Ove occorra di sciogliere una riunione o un assembramento nell'interesse dell'ordine pubblico, le persone assembrate saranno prima invitate a sciogliersi dagli uffiziali di pubblica sicurezza.

Art. 27. A tale invito le persone assembrate saranno tenute di separarsi.

Art. 28. Quando le persone assembrate non ottemperino a quell'invito, non potrà adoperarsi la forza se non dopo tre distinte formali intimazioni, ciascuna delle quali deve sempre essere preceduta da un rullo di tamburo o squillo di tromba.

Art. 29. Effettuate le tre intimazioni, se riusciranno infruttuose, e così pure se per rivolta od opposizione non fosse possibile di procedere alle intimazioni, verrà usata la forza per isciogliere la riunione o l'assembramento, e le persone che ne faranno parte saranno arrestate.

In tal caso gli arrestati saranno immediatamente rimessi all'autorità giudiziaria, la quale provvederà a termine di legge.

Sezione II. — *Degli arruolamenti, munizioni da guerra e porto d'armi.*

Art. 30. Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte di uomini, d'armi e munizioni da guerra, senza licenza dell'autorità governativa.

Art. 31. Spetta all'autorità politica del circondario rilasciare permessi per porto d'armi.

Chiunque ritenga o faccia raccolta d'armi, dovrà farne denunzia all'autorità politica locale.

Chiunque stabilisca fabbriche d'armi o importi dall'estero armi in quantità eccedente il proprio uso, dovrà darne avviso preventivo al prefetto.

Sezione III. — *Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.*

Art. 32. Chiunque voglia esercitare in un comune, anche temporariamente, una delle professioni o mestieri intesi al pubblico trattenimento, ovvero esporre alla pubblica vista *rarità, persone, animali, gabinetti ottici* o qualunque altro oggetto di curiosità, dovrà provvedersi di apposita licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza.

Per le rappresentazioni teatrali sono stabilite norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine pubblico.

Art. 33. Nei regolamenti decretati dai prefetti e nei manifesti dell'autorità locale di sicurezza pubblica relativi ai teatri, agli spettacoli e trattenimenti pubblici, si possono comminare pene di polizia, l'espulsione dal locale ed anche l'immediato arresto dei contravventori.

Art. 34. Nessuno può portare la maschera in luogo pubblico od aperto al pubblico, se non nei tempi e in conformità delle prescrizioni stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Sezione IV. — *Degli alberghi, osterie, caffè e simili stabilimenti.*

Art. 35. Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti o negozi in cui vendasi o si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, nè sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senza averne ottenuta la permissione.

Art. 36. La domanda deve essere presentata al sindaco del comune in cui s'intende aprire l'esercizio.

Il sindaco, raccolto il voto della Giunta municipale sulla convenienza di acconsentire all'apertura del nuovo esercizio, trasmette con tale voto la domanda all'autorità politica del circondario per le sue determinazioni, le quali, in caso di rifiuto, possono essere modificate dal prefetto.

Art. 37. In occasione di feste, fiere, mercati ed altre di straordinario concorso di persone, l'autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee per tali esercizi per il solo tempo però dello straordinario concorso.

Art. 38 Il permesso ordinario dura un anno, e s'intende rinnovato d'anno in anno, se l'autorità politica del circondario, un mese prima della scadenza del medesimo, non notifichi all'esercente che gliene è ricusata la rinnovazione.

Da questo provvedimento è ammesso il ricorso in via gerarchica.

Art. 39. La licenza è *personale*; nessuno può cederla ad altri a qualsiasi titolo, nè può far valere l'esercizio per interposta persona, nè aprire o tenere aperto più d'uno dei prementovati esercizi, senza apposita licenza dell'autorità politica del circondario.

Art. 40. La chiusura dell'esercizio per lo spazio di oltre otto giorni senza averne avvisata l'autorità politica locale importa la rinunzia al medesimo.

Art. 41. Gli albergatori, osti e locandieri hanno obbligo d'inscrivere giornalmente nel registro, conforme al modulo determinato per regolamento, tutte le persone che alloggieranno nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà essere esibito agli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 42. Gli stabilimenti, di cui all'art. 35, devono chiudersi a quell'ora di notte che sarà determinata dalla Giunta municipale.

Art. 43. Devesi inoltre tenere accesa alla porta principale dello stabilimento una lanterna dall'imbrunire della sera fino al chiudimento dell'esercizio.

In tutte le pubbliche sale di bigliardo o di giuoco starà esposta una tabella vidimata dall'autorità politica del circondario, ove saranno indicati i giuochi che sono permessi.

Art. 44. In questi stabilimenti e nell'alloggio dell'esercente, in comunicazione coi medesimi, sarà sempre facoltativo agli uffiziali di pubblica sicurezza di procedere in qualunque ora a visite e ad ispezioni.

Art. 45. Il prefetto e l'autorità politica del circondario possono ordinare, in via amministrativa, la sospensione da uno ad otto giorni di quegli esercizi nei quali fossero seguiti tumulti o gravi disordini.

Gli uffiziali e gli agenti di pubblica sicurezza, che si trovassero presenti in occasione di tali tumulti o gravi disordini, avranno pure facoltà di far sgombrare lo stabilimento senza pregiudizio delle pene in cui gli espulsi e gli esercenti potessero essere incorsi.

Art. 46. Nessuno potrà esercitare l'industria d'affittare camere ed appartamenti mobiliati, od altrimenti somministrare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque, minore di un trimestre, senza farne la dichiarazione in iscritto all'autorità politica locale, che, acconsentendovi, apporrà il suo *visto* alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente.

Art. 47. Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le persone contemplate nell'articolo precedente, devono, entro 24 ore, denunziare all'ufficio locale di pubblica sicurezza l'arrivo e la partenza delle persone cui avranno dato alloggio, trasmettendogliene un elenco conforme al modulo determinato con regolamento.

Sezione V. — *Degli operai.*

Art. 48. Le autorità di pubblica sicurezza, a richiesta degli operai e domestici, od a richiesta dei capi d'officina, impresari e padroni, devono rilasciare un libretto conforme al modello determinato dal regolamento.

In questo libretto dovranno essere inscritti dal giorno nel quale sarà rilasciato in appresso, senza interruzione ed in modo intelligibile, tutti i servizi resi, gli obblighi contratti e la condotta dell'operaio o domestico.

Art. 49. I capi di fabbrica, gli esercenti arti e mestieri, gli impresari e capi-mastri da muro dovranno, entro un mese dalla promulgazione della presente legge, consegnare all'autorità locale di pubblica sicurezza la nota di tutti gli operai ai quali somministrano lavoro, e successivamente dovranno, nei primi cinque giorni d'ogni mese, consegnare la nota di quelli entrati al loro servizio e di quelli che ne sono usciti.

Art. 50. È vietato, oltre le prescrizioni delle leggi penali, di alloggiare o ricevere scientemente al servizio od al lavoro soldati e marinai italiani non autorizzati ad allontanarsi dalle bandiere, ovvero renitenti alla leva.

Sezione VI. — *Delle stamperie, smercio di atti giudiziari, affissioni, nettezza degli edifizi, stampe e disegni fatti all'estero.*

Art. 51. Niuno può esercitare l'arte tipografica, litografica e simili, senza averne fatta dichiarazione all'autorità locale di sicurezza.

Art. 52. È vietato lo smercio sulle piazze e vie pubbliche delle sentenze, dibattimenti e d'ogni altro atto di procedura criminale, senza preventiva autorizzazione dell'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale o corte innanzi cui il processo ha avuto luogo.

Art. 53. Nessun stampato o manoscritto potrà essere affisso nelle vie, nelle piazze e nei luoghi pubblici senza licenza dell'autorità di pubblica sicurezza. Sono esclusi da questo divieto gli stampati o i manoscritti relativi a cose commerciali, od annunzi di vendite o di locazione.

Le affissioni dovranno essere fatte nei luoghi designati dall'autorità competente.

Art. 54. È vietato d'alterare in qualsiasi tempo, come pure di coprire, lacerare, ed in qualsivoglia altro modo distruggere, prima di un'ora di notte, lo scritto o stampato affisso per ordine o per concessione dell'autorità politica.

Art. 55. È vietato l'imbrattare gli edifizi prospicienti sulle pubbliche strade con scritti, figure e simili.

Quando questi non sieno fatti cancellare dai proprietari, l'autorità di pubblica sicurezza potrà farne eseguire la cancellazione.

Art. 56. Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori e distributori.

Sezione VII. — *Delle professioni e dei traffici ambulanti.*

Art. 57. Per l'esercizio del mestiere ambulante di saltimbanco, ciarlatano, suonatore o cantante, non che per vendere o distribuire sulle piazze o per le vie candelette, scapolari ed immagini, ed anche per farla da intromettitore ambulante, da barcaiuolo pel trasporto dei passeggieri, da servitore, cocchiere o facchino di piazza, deve l'esercente farsi inscrivere annualmente in apposito registro tenuto dall'autorità politica locale, la quale gli rilascierà certificato della fatta iscrizione.

Questo certificato deve essere munito del *visto* dell'autorità politica del circondario, a cui verrà trasmesso dall'autorità locale ogni qualvolta l'esercente ne faccia richiesta.

Art. 58. L'iscrizione nel registro ed il *visto* dell'autorità superiore saranno ricusati se il richiedente non è persona di buona condotta.

Art. 59. L'autorità locale di sicurezza pubblica, in occasione di feste o fiere, può accordare concessioni temporarie non soggette al *visto*.

Tali concessioni:

1. Sono soltanto valide nel territorio del comune;
2. Non possono eccedere il termine di giorni otto.

Art. 60. La licenza per coloro che non appartengono allo Stato deve essere accordata per iscritto dall'autorità politica del circondario.

In occasione di fiere però e di mercati nei luoghi che distano non più di quindici chilometri dai confini dello Stato, può essere accordata anche dall'autorità locale di sicurezza pubblica.

Art. 61. Le iscrizioni e le licenze sono valide per un anno. Tuttavia, per causa di pubblico interesse ed ogni qualvolta l'esercente ne abusi, l'autorità che concedeva può sempre, anche nel corso dell'anno, rivocare l'accordata facoltà.

Art. 62. È dovere dell'esercente di presentare il certificato d'iscrizione o la licenza a semplice richiesta degli uffiziali ed agenti di sicurezza pubblica.

Ove ricusi, sarà tosto tradotto innanzi all'autorità di pubblica sicurezza, la quale entro 24 ore lo restituirà alla libertà, se non trattasi che di rifiuto di esibizione del certificato o della licenza. Se invece risulti che l'esercente era sprovvisto di licenza o di certificato, ovvero che esibiva il certificato o la licenza d'altri, in tal caso esso esercente e quegli che rimettevagli il proprio certificato o licenza saranno deferiti all'autorità giudiziaria per essere sottoposti a procedimento.

Art. 63. Nessuno degli esercenti professioni o negozi ambulanti potrà tenere presso di sè individui minori d'anni diciotto, a menochè giustifichi d'aver ottenuto il consentimento scritto di chi eserciti su di essi la patria potestà o tutela, vidimato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ed in loro mancanza dall'autorità medesima.

Quando e finchè questa giustificazione non venga fatta, questi minori saranno restituiti ai loro genitori o tutori, o ricoverati in conformità del disposto dall'articolo 103.

Nonostante la prova di questo consenso, e di qualsiasi patto, è data facoltà all'autorità di sicurezza pubblica di separare i minori medesimi dagli esercenti suddetti cui siano stati consegnati, quando l'autorità medesima riconosca che costoro li sottopongono a mali trattamenti o che abusano delle loro persone; ed ove non vi sia altro mezzo di provvedere ai loro bisogni, li ricondurrà ai parenti o tutori.

Art. 64. Non è lecito di stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, nè di esercitare il mestiere di sensale dei monti di pietà senza averne fatta la dichiarazione in iscritto ed ottenuto l'assenso dall'autorità politica del circondario, la quale potrà dare speciali prescrizioni nell'interesse pubblico.

Contro il rifiuto dell'assenso si ha ricorso al prefetto.

Sezione VIII. — *Dei viandanti.*

Art. 65. Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli uffiziali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sè mediante la esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità com-

petente, del libretto di cui all'art. 48, o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene.

Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza.

Art. 66. Ogni individuo rilasciato dalle carceri giudiziarie o di pena, quando non abbia domicilio nello stesso luogo, potrà essere provveduto dall'autorità di pubblica sicurezza di un foglio di via obbligatorio per recarsi al luogo di sua residenza.

Sezione IX. — *Dei mendicanti.*

Art. 67. Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicità o nei quali vi sia insufficiente, gl'individui non validi al lavoro, che non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, riceveranno dall'autorità municipale un certificato d'indigenza e d'inabilità al lavoro, il quale certificato, allorchè riporti il *visto* dell'autorità politica del circondario, varrà per l'indigente come permesso di mendicare nel territorio del circondario stesso.

Dove già sono stabiliti ricoveri pei poveri d'uno o più comuni d'un circondario, il mendicante non potrà in essi questuare.

In ogni altro caso la questua è proibita.

Art. 68. È però sempre proibito di mendicare facendo mostra di piaghe, mutilazioni o di deformità, o con grossi bastoni o con altre armi, ovvero proferendo parole o facendo gesti od atti di disperazione.

È pur sempre proibito di mendicare durante la notte.

Art. 69. Chi non autorizzato viene colto a mendicare sarà tradotto avanti l'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale lo rimetterà a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Nei comuni per i quali sia stabilito un ricovero di mendicità, ove la persona colta a mendicare sia invalida al lavoro e priva di mezzi di sussistenza, l'autorità di pubblica sicurezza la invierà al ricovero, per rimanervi finchè non giustifichi presso l'amministrazione del pio stabilimento di aver acquistato mezzi di sostentamento, o non sia reclamata da persona che presti idonea cauzione di mantenerla.

Sezione X. — *Degli oziosi e vagabondi.*

Art. 70. Sulla denunzia scritta degli uffiziali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunzie presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denunzia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento, ognorachè la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sè l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza.

Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità o vagabondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente.

Art. 71. La persona ammonita a termini degli articoli precedenti, la quale non avrà fatto constare, nel termine prefissole, di essersi data a stabile lavoro, od avrà traslocato la sua abitazione senza farne la preventiva partecipazione all'autorità politica locale, sarà arrestata e tradotta avanti l'autorità giudiziaria per essere punita a norma del codice penale.

Art. 72. Gli oziosi e vagabondi minori di anni sedici saranno, secondo le circostanze previste dal codice penale, consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Art. 73. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il ministero pubblico ne darà avviso all'autorità politica del circondario.

Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica potrà farlo tradurre ai confini, per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà.

Art. 74. Trattandosi di cittadino, l'autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via lo indirizzerà all'autorità locale del comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, sottoponendolo all'obbligo di non variarla senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale.

Art. 75. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario lo farà tradurre colla forza avanti l'autorità locale, per l'effetto di cui all'articolo precedente.

Art. 76. Potrà il prefetto, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso e vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

Il ministro dell'interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio.

Sezione XI. — *Dei condannati alla speciale sorveglianza della polizia.*

Art. 77. Se il condannato alla sorveglianza intenda di variare il domicilio eletto o fissatogli, dovrà per mezzo dell'autorità locale rivolgerne la domanda all'autorità politica del circondario, adducendone i motivi e designando il luogo in cui vuole trasferirsi.

Sono a lui applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 71, 74, 75 e 76.

Art. 78. Il condannato a sorveglianza, per recarsi all'autorizzata sua residenza, dovrà munirsi di foglio di via dall'autorità politica del luogo di dove parte, e dovrà tale foglio presentare immediatamente dopo il suo arrivo all'autorità politica della nuova residenza.

Art. 79. Il condannato alla sorveglianza speciale della polizia, per tutto il tempo che dura la condanna, deve sempre avere presso di sè la carta di permanenza, che gli sarà rilasciata dall'autorità locale di pubblica sicurezza, secondo il modulo che sarà determinato.

Art. 80. Egli è inoltre tenuto di uniformarsi alle seguenti prescrizioni:

1. Di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza nei giorni che saranno stabiliti nella suddetta carta di permanenza, e tutte le volte che sarà chiamato dalla stessa autorità per farla vidimare;

2. Di rendere ostensiva la detta carta ai carabinieri ed a qualunque ufficiale di pubblica sicurezza, a semplice loro richiesta;

3. Di obbedire alle prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza, di non comparire in un dato luogo, di non uscire in determinate ore dalla propria abitazione, di non portare armi o bastoni, e di non frequentare determinate persone, ed altre simili norme.

Art. 81. Le prescrizioni di cui è parola al numero 3 dell'articolo precedente, potranno essere indicate sulla carta di permanenza.

Art. 82. L'autorità locale di pubblica sicurezza terrà apposito registro, in cui saranno annotati gl'individui sottoposti alla speciale sorveglianza nel suo distretto, e vi noterà i giorni nei quali il condannato dovrà presentarsi ad essa e le obbligazioni speciali che gli avrà imposte.

Nel caso di procedimento, un estratto autentico di registro basterà a stabilire la contravvenzione sino a prova contraria.

Art. 83. L'autorità locale di pubblica sicurezza, a seconda della condotta del condannato, potrà estendere od abbreviare il termine fissato per presentarsi per la vidimazione della carta, facendone apposita annotazione sulla carta stessa e sul registro.

Sezione XII. — *Del disturbo della pubblica quiete.*

Art. 84. È vietato richiamare concorso di gente e mettere in moto l'autorità e la forza pubblica, gridando nelle piazze e vie pubbliche false notizie, simulando disastri non esistenti, abusando di campane, tamburi ed altri simili strumenti rumorosi o di qualunque altro mezzo atto ad eccitare apprensione nel pubblico.

Art. 85. Dopo le ore undici di notte, o quell'altra che verrà determinata dalla Giunta municipale, è proibito di sturbare la pubblica quiete con clamori, canti e rumori, oppure coll'esercizio di professioni, arti e mestieri incomodi o rumorosi.

CAPO II.

Disposizioni per la pubblica moralità.

Art. 86. Le autorità di pubblica sicurezza promuoveranno l'arresto di tutti coloro che esercitano clandestinamente case di prostituzione.

Nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, ed in quello della pubblica salute, il governo può fare regolamenti relativi alle donne che si abbandonano al meretricio.

Art. 87. L'autorità locale fisserà nell'interesse della sicurezza delle persone e dei buoni costumi, i tempi ed i luoghi in cui sia lecito bagnarsi nelle acque che trovansi nel territorio del comune.

Gli stabilimenti di bagni sono soggetti alle prescrizioni degli articoli 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45.

CAPO III.

Disposizioni per la pubblica incolumità.

Sezione I. — *Dell'esercizio delle professioni insalubri, pericolose ed incomode.*

Art. 88. La Deputazione provinciale, a richiesta della Giunta municipale, o di persona interessata, dichiara quali manifatture, fabbriche o depositi debbano considerarsi come insalubri, pericolosi od incomodi.

Questa dichiarazione, approvata dal prefetto, avrà per effetto d'impedire in quel comune l'impianto od esercizio di tali manifatture, fabbriche e depositi.

Contro il decreto del prefetto è aperto il ricorso in via gerarchica.

Art. 89. Nessuno può, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare polvere da fuoco od altre materie esplodibili, nè tenerne in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi, senza permesso della autorità provinciale di pubblica sicurezza. Ognuno è poi tenuto di osservare quelle regole che per la sicura custodia fossero imposte dal prefetto.

Sezione II. — *Precauzioni onde prevenire disastri.*

Art. 90. Nessuno può, senza il permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, sparare armi da fuoco, mortaretti, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare areostati con fiamme, ed in generale fare esplosioni o accensioni pericolose o incomode nei luoghi abitati o nelle loro vicinanze.

Art. 91. È proibita la circolazione dei cani così detti *bull-dogs*, e di altri animali pericolosi, se non sono convenientemente custoditi e non si ottenne la previa autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 92. Non possono tenersi sulle finestre, balconi, nè in luoghi di pubblico passaggio, animali o cose in modo che rechino o possano, cadendo, recare offesa o grave disturbo ai passeggeri od ai vicini.

Sezione III. — *Delle inumazioni.*

Art. 93. Non si darà sepoltura se non dopo constatata e dichiarata la morte dall'ufficiale sanitario a ciò destinato dall'autorità municipale, e trascorse 24 ore pei casi ordinari, e 48 per quelli di morte improvvisa, calcolandole dall'ora della fatta dichiarazione.

Si avrà in ogni caso riguardo ai regolamenti particolari e alle leggi che vietano di seppellire i sospetti di morte violenta se non dopo che il giudice avrà eseguiti gli atti che gli incombono.

È vietato d'inchiodare il feretro, praticare l'autopsia e l'imbalsamazione, se non dopo la visita necroscopica e scorso il tempo indicato nella prima parte del presente articolo.

Art. 94. Potranno esentarsi dalle visite necroscopiche quelle frazioni di comuni rurali, o quei piccoli comuni che vengano eccettuati con decreto dell'autorità politica del circondario, emanato sulla proposta del rispettivo Consiglio comunale.

Art. 95. Potranno i comuni stabilire camere di deposito provvisorio, per esservi tenuti i cadaveri finchè si faccia luogo alla sepoltura.

Art. 96. I cadaveri non potranno essere esposti nè trasportati che in casse o bare coperte.

CAPO IV. — *Disposizioni per la proprietà.*

Sezione I. — *Dei furti campestri e del pascolo abusivo.*

Art. 97. Le persone sospette per furti di campagna o per pascolo abusivo saranno denunciate al giudice di mandamento dagli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, dai carabinieri reali, dalle guardie campestri o forestali e dai cantonieri. Potranno anche esserlo da qualunque cittadino, a norma dei principii generali della procedura penale.

Contro l'individuo accusato di furti di campagna o di pascolo abusivo dalla voce pubblica, e per tale notoriamente considerato, il giudice deve procedere anche senza specifica denunzia.

Art. 98. Se la denunzia è appoggiata a sufficienti indizi, o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fondato il sospetto, il giudice procede sommariamente; e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunziato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

Se l'individuo sospetto di pascolo abusivo o di furti campestri è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunziato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell'art. 102.

Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustifichino d'avere provvisto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio.

Art. 99. Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denunzia dal danneggiato, il giudice o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo, nel termine di 24 ore, dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo.

Art. 100. Se una persona come sovra ammonita verrà sorpresa nelle campagne, nei boschi o sulle strade con legna, biade od altri frutti rurali, e non ne saprà indicare la legittima provenienza, sarà immediatamente arrestata e messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 101. Gli oggetti sequestrati, od il loro prezzo se venduti perchè non suscettivi di essere conservati, qualora non vengano reclamati dal proprietario entro tre mesi dal giorno dell'avviso che il giudice avrà fatto pubblicare ed affiggere all'albo pretorio del luogo in cui il sequestro fu operato, saranno per ordinanza del medesimo rimessi agli asili infantili dello stesso luogo, ed in difetto alla congregazione di carità locale.

Art. 102. Quando la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente, e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato; desso, presentandosi prima della vendita, e giustificando la sua proprietà, potrà rivendicare il suo bestiame, purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore contro il quale fu operato il sequestro.

Art. 103. Se gli accusati con denunzia o per voce pubblica sono minori di anni 16, in tal caso, risultando al giudice fondata l'accusa, provvedendo pel minorenne a norma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sè il padre, l'avo, la madre, il tutore o le altre persone responsabili della condotta del minore, per ammonirli severamente avvertendoli come la legge li faccia responsabili degli atti del minorenne che sta sotto la loro sorveglianza.

Art. 104. Quando l'individuo ammonito come sospetto o come responsabile non avrà per due anni consecutivi subito veruna condanna, cesserà l'effetto dell'ammonizione, e sulla di lui istanza se ne farà risultare nella forma che verrà indicata da regolamento.

Sezione II. — *Disposizioni speciali per alcune categorie di persone sospette.*

Art. 105. Saranno a cura dell'autorità di pubblica sicurezza denunziati gl'individui sospetti come *grassatori, ladri, truffatori, borsaiuoli e ricettatori.*

Art. 106. Il giudice del mandamento, assunte le occorrenti informazioni, chiamerà dinanzi a sè i denunziati e li ammonirà severamente a non dare motivo ad ulteriori sospetti, facendo risultare della fatta ammonizione da processo verbale che sarà compilato senza loro spesa.

In caso di contravvenzione all'ammonizione, gli ammoniti incorreranno nelle pene e potranno essere assoggettati alle misure sancite per gli oziosi e vagabondi.

I già condannati per reati contro la proprietà potranno inoltre essere sottoposti alla sorveglianza della polizia per un termine non maggiore di un anno.

Art. 107. Se le denunzie si riferiscono a persone minori di anni 18, le quali abbiano il padre, l'avo, la madre o il tutore, ovvero altre persone responsabili della condotta del minore che seco loro conviva, il giudice, provvedendo per il minorenne a norma dell'art. 72, chiamerà dinanzi a sè queste persone responsabili, per ammonirle a vegliare attentamente sulla condotta del minore sotto le pene sancite da questa legge.

Art. 108. In ogni caso di grave sospetto l'autorità di pubblica sicurezza potrà procedere a perquisizioni domiciliari presso le persone comprese nei tre articoli precedenti.

Art. 109. Se in tali perquisizioni si troveranno effetti, somme di danaro ed oggetti non confacenti allo stato e condizione dei perquisiti, senza che ne giustifichino la legittima provenienza, gli oggetti saranno sequestrati, le persone arrestate e rimesse entro 24 ore all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dal codice penale.

Sezione III. — *Provvedimenti sul trasporto di mobili e sulla sicurezza delle abitazioni.*

Art. 110. Da un'ora dopo il tramonto del sole fino all'alba nessuno potrà trasportare mobilie, biancherie ed argenterie se non è persona conosciuta e responsabile.

I contravventori potranno essere costretti a presentarsi immediatamente dinanzi all'autorità di pubblica sicurezza la quale, occorrendo, li rimetterà all'autorità giudiziaria.

Art. 111. È proibito di ricevere gli oggetti trasportati in contravvenzione al precedente articolo.

Art. 112. Le autorità politiche e municipali potranno prescrivere che nelle ore di notte non si possa nelle case lasciare aperto più di un accesso verso la pubblica via.

TITOLO III.

Delle pene.

Art. 113. Sono punite con pene di polizia o col carcere estensibile a tre mesi le contravvenzioni agli articoli 31, 34, 35, 50, 57, 78, 79, 84, 91, 92, 93, 110.

Art. 114. Sono punite colla pena del carcere non minore di un mese, nè maggiore di un anno le trasgressioni agli art. 29, 30, 51, 75, 76, 80.

Art. 115. Nelle sentenze di condanna per le trasgressioni agli art. 29 e 30, verrà sempre pronunziata la confisca delle armi e delle munizioni.

Art. 116. Quando l'esercente stabilimenti d'alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè, bagni, case da giuoco ed altri simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere, l'autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare, secondo la gravità dei casi, la sospensione o l'interdizione dall'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggersi a colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene condannato per contravvenzione alle norme relative al suo esercizio.

Art. 117. Le contravvenzioni alla presente legge per le quali non è espressamente stabilita una pena, saranno punite con pene di polizia.

La recidiva potrà essere punita anche col carcere.

Art. 118. Le pene comminate dalla presente legge non escludono l'applicazione delle maggiori pene stabilite dal codice penale o da altre leggi.

TITOLO IV.

Disposizioni transitorie.

Art. 119. Rimane sospesa per due anni l'applicazione nelle provincie napolitane delle disposizioni relative al pascolo abusivo, contenute nella sezione prima, capo quarto, titolo secondo.

Art. 120. Coloro che esigono danaro abitualmente ed illecitamente sugli altrui guadagni ed industrie sono annoverati fra le persone sospette, e quindi soggetti alle prescrizioni della sezione seconda, capo quarto, titolo secondo.

Se citati a comparire per essere ammoniti si rendono contumaci, o se ammoniti persistono nella loro prava abitudine, incorreranno nelle prescrizioni stabilite dagli articoli del capo suddetto.

Art. 121. Il Governo del Re, mediante Reali Decreti, coordinerà il personale e gli stipendi degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, uniformandoli a questa legge e alle relative tabelle.

Art. 122. Cesseranno colla promulgazione della presente di aver vigore tutti i testi della legge 13 novembre 1859 sinora pubblicati, e così pure ogni altra legge o regolamento in tutte le materie contemplate nella presente legge.

Continuerà però ad avere nelle provincie toscane forza di legge il regolamento di polizia punitiva 20 giugno 1853 in tutte le parti nelle quali non è contrario a questa legge, e sino a che non sia esteso anche alla Toscana il codice penale.

È mantenuta nelle provincie napolitane l'abrogazione del decreto 11 ottobre 1826 relativo alla sepoltura dei suicidi e degl'impenitenti.

Art. 123. Verranno pubblicati nella Toscana gli articoli 35, 36, 37, 62, 63, 436, 437, 438, 439, 440 e 441 del codice penale italiano.

Visto: Il Ministro dell'interno
G. LANZA.

TABELLA N. 1.

Stipendi degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Questori	L. 5000
Ispettori di questura	» 3200
Delegati di prima classe	» 3000
Ispettori di sezione di prima classe	» 2800
Ispettori di sezione di seconda classe	» 2400
Delegati di seconda classe	» 2300
Delegati di terza classe	» 2000
Delegati di quarta classe	» 1600
Applicati di prima classe	» 1200
Applicati di seconda classe	» 1000

TABELLA N. 2.

Retribuzione pei graduati e per le guardie di pubblica sicurezza.

Comandante maggiore	L. 3000
Comandante di compagnia di 1.a cl. (1/4)	» 2500
Comandante di compagnia di 2.a cl. (1/4)	» 2000
Comandante di compagnia di 3.a cl. (1/2)	» 1500
Maresciallo d'alloggio	» 1200

Brigadiere	»	1000
Sotto-brigadiere	»	900
Appuntato	»	800
Guardia	»	720

TABELLA N. 3.

Pensioni.

Indicazione dei gradi	Montare della pensione accordata — Per 15 anni di servizio	Per 25 anni di servizio	Per 30 anni di servizio
Comandante maggiore	750	1500	2250
Comandanti di compagnia di 1.a classe	625	1250	1875
Id. di 2.a classe	500	1000	1500
Id. di 3.a classe	375	750	1125
Maresciallo d'alloggio	300	600	900
Brigadiere	250	500	750
Sotto-brigadiere	225	450	675
Appuntato	200	400	600
Guardia ed allievo	180	360	540

Alla vedova del defunto senza prole: il terzo della pensione che sarebbe spettata al marito.

Alla vedova del defunto con prole: la metà.

Agli orfani durante la minorità (1): la metà ripartibile fra coloro che sono ancora minori di età, sino a che non siano tutti maggiorenni.

Visto: Il Ministro dell'Interno
G. LANZA.

(1) *Sono considerati come orfani quelli, la madre dei quali passa a seconde nozze.*

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO 9 *Maggio*

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

Esami di ammissione e di concorso ai posti gratuiti vacanti nella R. Scuola Superiore di Medicina Veterinaria di Torino.

Pel venturo anno scolastico 1865-66 sono vacanti nella R. Scuola di Medicina Veterinaria di Torino 11 posti gratuiti.

A termini degli articoli 79 e 95 del Regolamento approvato col R. Decreto dell'8 dicembre 1860 i posti suddetti si conferiscono a quelli che negli esami di ammissione daranno migliori prove di capacità, ed otterranno almeno quattro quinti dei suffragi.

Basteranno tre quinti de'suffragi per l'ammissione a fare il corso a proprie spese.

Gli esami di ammissione o di concorso vertono intorno agli elementi di aritmetica, di geometria e di fisica, il sistema metrico decimale, la lingua italiana secondo il programma annesso al Decreto Ministeriale del 1.o aprile 1856, n. 1538 della Raccolta degli atti del Governo, e consistono in una composizione scritta in lingua italiana, ed in un esame orale.

Il tempo fissato per la composizione non può oltrepassare le ore quattro dalla dettatura del tema. L'esame orale durerà non meno di un'ora.

Gli esami di ammissione o di concorso si daranno in ciascun Capo-luogo delle antiche Provincie del Regno, e si apriranno il 17 agosto prossimo.

Agli esami di ammissione per fare il corso a proprie spese può presentarsi chiunque abbia i requisiti prescritti dall'art. 75 del suddetto Regolamento e produrrà i documenti infraindicati; pei posti gratuiti possono solamente concorrere i nativi delle antiche Provincie del Regno.

Gli aspiranti devono presentare al R. Provveditore agli studi della Provincia od all'Ispettore delle scuole del Circondario in cui risiedono, entro tutto il mese di luglio prossimo, la loro domanda corredata:

1. Della fede di nascita, dalla quale risulti aver l'età di anni 16 compiuti;

2. Di un attestato di buona condotta rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale hanno il loro domicilio, autenticato dal Sotto-Prefetto del Circondario;

3. Di una dichiarazione autentica comprovante che hanno superato con buon esito l'innesto del vaccino, ovvero che hanno sofferto il vaiuolo naturale.

Gli aspiranti dichiareranno nella loro domanda se vogliono concorrere per un posto gratuito, o soltanto per essere ammessi a fare il corso a proprie spese, e dovranno nel giorno 16 agosto presentarsi al R. Provveditore agli studi della propria Provincia per conoscere l'ora ed il sito in cui dovranno trovarsi per l'esame.

Le domande di ammissione all'esame debbono essere scritte e sottoscritte dai postulanti. Il R. Provveditore o l'Ispettore nell'atto che le riceve attesterà appiè di esse che sono scritte e sottoscritte dai medesimi.

Le domande ed i titoli consegnati agli Ispettori saranno per cura di questi trasmessi al Regio Provveditore della Provincia fra tutto il 4 agosto.

Gli aspiranti appartenenti ai Circondari delle antiche Provincie che ora fanno parte della Provincia di Pavia, possono presentarsi all'esame di ammissione o di concorso nelle città di Alessandria o di Novara.

Sono esenti dall'esame di ammissione per fare il corso a loro spese i giovani che hanno superato l'esame di licenza liceale od altro equivalente, per cui potrebbero essere ammessi agli studi universitari; ma non lo sono coloro che aspirano ad un posto gratuito.

Non potranno ottenere il posto gratuito quelli che già avessero intrapreso il corso in altre facoltà, se non dietro formale rinuncia fatta in antecedenza di essere dichiarati vincitori del posto medesimo, e verranno privati della pensione tutti coloro che intraprendessero, contemporaneamente alla scienza veterinaria, altri studi.

Torino, addì 30 gennaio 1865.

T. TOMBARI.

AVVISO

ai Direttori degli Stabilimenti meccanici e metallurgici dello Stato.

Dovendosi probabilmente dare delle commesse assai importanti all'industria nazionale di macchine navali e di piastre di corazzatura, il Ministero di Marina desidera di avere delle informazioni precise sulla condizione dei varii stabilimenti meccanici e metallurgici dello Stato, sulla loro importanza e genere dei lavori che potrebbero eseguire, onde formarsi un criterio per vedere quali di essi possano concorrere a simili commesse.

I Direttori dei suddetti stabilimenti sono perciò invitati a voler trasmettere al Ministero di Marina a Firenze, non più tardi del 20 prossimo mese di maggio, le seguenti indicazioni:

a) Nome del proprietario e del direttore dello stabilimento;

b) L'ubicazione e nome dello stabilimento;

c) Il numero dei lavoranti che s'impiegano;

d) La forza motrice di cui si dispone;

e) Nota *sommaria* del materiale di cui è dotato lo stabilimento, distinto per la fonderia, la grossa fucina, per l'officina macchine e congegnatori e caldérai;

f) La natura ed entità dei lavori già stati eseguiti dallo stabilimento e di quelli di cui esso è capace.

Si riterrà che quelli stabilimenti che per l'anzidetta epoca non avranno fatto pervenire tali indicazioni non intendono concorrere a simili provviste, avvertendo pure che il Governo non prende in alcun modo impegno di ammettere alla concorrenza quelli che avranno corrisposto al presente invito nel termine fissato.

Torino, il 27 aprile 1865.

Il Direttore Generale del servizio militare marittimo
D'AMICO.

I Giornali del Regno sono pregati di riferire questo avviso.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 10 MAGGIO 1865

Leggesi nella *Lombardia* del 10:

Ieri alle 6 1/2 con speciale convoglio giunse inaspettatamente a Milano in buona salute S. A. R. il Principe Ereditario.

Stamattina si recarono a fargli visita S. Ecc. il prefetto, il sindaco, il generale Durando e il comandante della Guardia Nazionale.

S. A. R. si tratterrà a Milano fino oltre alla metà del mese, dovendo allora probabilmente recarsi a inaugurare la ferrovia di Brindisi. Si spera poscia rivederlo tra noi, ove la sua presenza renderà più solenne la festa dello Statuto.

Il Senato nella tornata di ieri non trovandosi dapprincipio in numero per deliberare, fece luogo all'appello nominale, da cui risultarono assenti i senatori Antonacci, Baracco, Beretta, Bolmida, Bona, Borghesi, Borromeo, Caveri, Colonna Gioachino, Conelli, D'Afflitto, Dalla Valle, De' Gori, Della Verdura, Fenzi, Filingeri, Florio, Gravina, Imbriani, Laconi, Lauri, Lella, Linati, Lissoni, Loschiavo, Malvezzi, Mamiani, Manna, Marliani, Marsili, Melodia, Montanari, Monti, Morozzo della Rocca, Moscuzza, Nigra, Pallavicini Fabio, Pallavicino-Trivulzio, Panizza, Pareto, Pasolini, Pepoli, Piazzoni, Piria, Pizzardi, Prudente, Regis, S. Elia, Scovazzo, Sella, Tommasi e Torrearsa.

Raggiuntosi poscia il numero legale, discusse ed approvò a sufficiente maggioranza di voti i seguenti progetti di legge, previe alcune considerazioni sull'ultimo di essi del senatore Siotto-Pintor:

1. Stanziamento di L. 400/m. sul bilancio 1865 dell'Interno a favore dei manicomii di Lombardia;

2. Maggiore spesa sul bilancio 1863 del Ministero degli Esteri causata dal naufragio del brik-barca *Sicilia*;

3. Spesa straordinaria sul bilancio 1865 delle Finanze per riparazioni al tetto della Pilotta in Parma;

4. Prestito di 425 milioni di lire.

Intraprese per ultimo la discussione del disegno di legge sui provvedimenti finanziari, intorno al quale ragionarono i senatori Di Revel, Arrivabene, Farina, Sappa, Lauzi e Scialoja relatore ed il Ministro delle Finanze, e ne venne adottato il primo articolo.

DIARIO

Il Principe di Galles, principe ereditario della Granbretagna, venne la settimana scorsa nominato per la prima volta presidente di un Comitato della Camera dei Lords. Questo Comitato deve esaminare il bill stato presentato dal Conte di Clarendon pel miglioramento delle grandi scuole pubbliche dell'Inghilterra. Il Principe è nato il 9 novembre 1841.

La Camera dei Comuni ha già posto mano ai disegni finanziari del Cancelliere dello Scacchiere. Il sig. Gladstone quasi non incontra opposizione e le sue proposte principali: la riduzione di 6 pence ogni sterlina sul the incominciando dal 1.o giugno prossimo; quella di 2 pence ogni sterlina sulla tassa della rendita; e il diritto sopra le assicurazioni contro l'incendio di 1 scellino 6 pence 0/0: già furono adottate dalla Camera.

Nella stessa Camera il signor Baines ha rinnovato quest'anno la sua proposta di riforma parlamentare. Egli chiede che la rendita di 10 lire sterline all'anno necessaria perchè il cittadino inglese abbia il diritto di elezione politica sia ridotta a 6. Questa proposta venne in campo nella tornata del 3, ma si trovò fino da bel principio virtualmente colpita di aggiornamento indefinito, perchè la discussione non era potuta finirsi quel giorno dentro l'ora regolamentare stabilita per la chiusura della tornata. Il presidente della Camera aveva in fretta abbandonato il seggio senza che l'Assemblea avesse potuto addivenire ad una risoluzione; e siccome l'ordine del giorno delle tornate specialmente destinate alla discussione delle proposte d'iniziativa dei deputati è determinato una volta per tutta la sessione, così l'improvvisa chiusura di quella tornata equivaleva alla cancellazione della proposta Baines dall'ordine del giorno. Parve al Governo che siffatto modo di sciogliere le questioni, oltrecchè non poteva incontrar favore nel pubblico, non si addicesse al proprio decoro e all'autorità sua. Epperciò si fece in principio della tornata del giorno susseguente a dichiarare alla Camera, esser esso risoluto di far luogo alla proposta Baines nell'ordine del giorno delle tornate che son riservate all'esame delle proposte di iniziativa del Governo e annunziò che consentiva d'iscriverla in capo all'ordine del giorno della tornata dell'8. La proposta del Governo fu accettata. Un telegramma annunziava ieri sera che la proposta riforma venne rigettata con 288 contro 214 voti. Le cifre di questa votazione e la dichiarazione fatta dal segretario di Stato per l'interno mostrano che l'opinione di Baines si è fatto strada in Inghilterra e che colla perseveranza come si ottennero già altre riforme, così è probabile non debba più passare gran tempo ad aversi anche questa.

Nè le Assemblee tedesche si ristanno esse pure dal chiedere riforme. Ora è venuta la volta all'Annover. È noto che questo Regno ebbe nel 1848 una costituzione liberale che con una specie di colpo di Stato fu poi mutilata nel 1855. Succeduto a quello del sig. Borries un Gabinetto bastantemente liberale il partito costituzionale pensò essere venuto il momento di rivendicare i dritti che le antiche istituzioni assicuravano all'Annover. Il sig. De Bennigsen, facendosi interprete di questi desideri, propose alla seconda Camera di chiedere la revisione della costituzione del 1855 e di ricondurla ai principii del 1848. La proposta Bennigsen venne adottata malgrado l'opposizione del Ministero. La stessa Camera approvò inoltre a maggioranza grandissima una proposta presentata dal deputato Horst per chiedere al Governo l'abrogazione delle note leggi federali del 1855 sulla stampa. Ma questa proposta incontrò per mala ventura uno scoglio nella prima Camera che la rigettò all'unanimità.

Queste stesse leggi federali della stampa e le altre sul dritto di associazione vennero abolite dagli Stati dell'Assia Elettorale. Ma in questo paese dubitasi che l'Elettore Federico sia per dare la sua sanzione alla risoluzione della Camera, tanto più che gli Stati medesimi, discutendo la legge del reclutamento, respinsero la durata di quattro anni di servizio chiesta dal Governo. Non avendo essi voluto ammettere che un servizio di tre anni, il Ministero ritirò il disegno di legge.

Leggesi nei giornali svizzeri, avere il Consiglio federale annunziato che le replicate sue raccomandazioni a favore di Svizzeri che nella Russia furono condannati alla deportazione in Siberia non ebbero buon esito.

Ecco il testo completo del proclama da S. M. Napoleone III indiritto agli abitanti dell'Algeria:

Algeri, 3 maggio.

Io vengo in mezzo a voi ad oggetto di conoscere di per me stesso i vostri interessi, secondare i vostri sforzi, assicurarvi che a voi non verrà meno la protezione della Metropoli.

Da gran tempo voi lottate con energia contro due ostacoli formidabili: una natura vergine e un popolo guerresco; per altro si annunziano giorni migliori.

Da una parte società particolari stanno colla loro industria e co' loro capitali per isviluppare le ricchezze del suolo, e dall'altra gli Arabi tenuti a freno e illuminati intorno alle benevole nostre intenzioni più non potranno turbare la tranquillità del paese. Abbiate dunque fede nell'avvenire; affezionatevi alla terra che voi coltivate, come ad una patria novella, e trattate come vostri compatrioti gli Arabi in mezzo ai quali voi vivere dovete.

Noi dobbiamo essere i padroni perchè siamo i più inciviliti; dobbiamo essere generosi perchè siamo i più forti. Giustifichiamo infine, senza posa, l'atto glorioso di uno de'miei predecessori, il quale, facendo piantare, sono ora trentacinque anni, sulla terra d'Africa, il vessillo della Francia e la Croce, v'inalberava al tempo stesso il segnale dell'incivilimento, il simbolo della pace e della carità.

NAPOLEONE.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Circolare ai signori Prefetti intorno alla revisione delle liste elettorali del Regno.

Torino, 9 maggio 1865.

Con altre precedenti circolari questo Ministero poneva in avvertenza i signori Prefetti, come malgrado i desideri espressi da alcuni Municipj non si potesse legalmente protrarre la revisione delle liste, nello scopo di tener conto nel censo elettorale della tassa sulla ricchezza mobile e rimetterla al momento in cui i relativi ruoli fossero resi esecutorii.

La legge del 23 ottobre 1859, prescrivendo che la revisione delle liste elettorali tanto politiche quanto amministrative segua nella tornata di primavera che chiudesi con tutto il mese corrente, le deliberazioni perciò che i Municipj avessero prese o fossero per prendere nel senso di rimandare ad una Sessione straordinaria, fuori della tornata attuale, la revisione di dette liste, sarebbero in aperta opposizione colla legge.

D'altronde se è sperabile che i ruoli d'imposta sulla ricchezza mobile possano essere in breve termine resi esecutorj, non è possibile precisarne fin da oggi il momento; ed è quindi mestieri che in ossequio alla legge i Consigli comunali procedano alle ordinarie operazioni di revisione.

Ma come il Governo non disconosce punto che per la nuova imposta si aumenta notevolmente il numero dei contribuenti, onde la capacità elettorale per un maggior numero di cittadini; è nel suo proposito di promuovere gli opportuni provvedimenti perchè promulgati i ruoli e resi esecutorj in via eccezionale, si proceda ad una straordinaria revisione delle liste elettorali per aggiungervi tutti quelli che acquistano colla nuova imposta il diritto elettorale.

Conciliandosi per questo temperamento l'osservanza alla legge e gl'interessi degli elettori, lo scrivente non dubita di trovarsi pienamente secondato dai Consigli comunali, ai quali si pregano i signori Prefetti di portare a conoscenza questi schiarimenti.

Il Ministro LANZA.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Parigi, 9 maggio.

Chiusura della Borsa.

Fondi Francesi 3 0/0		— 67 85
Id. id. 4 1/2 0/0		— 95 50
Consolidati inglesi		— 90 5/8
Id. id.	fine giugno	— 90 7/8
Consolidato italiano 5 0/0	contanti	— 65 90
Id. id. id.	fine mese	— 65 95
(Valori diversi)		
Azioni del Credito mobiliare	francese	— 832
Id. id. id.	italiano	— 448
Id. id. id.	spagnuolo	— 520
Id. str. ferr. Vittorio Emanuele		— 305
Id. id. Lombardo-Venete		— 543
Id. id. Austriache		— 445
Id. id. Romane		— 270
Obbligazioni		— 218

Londra, 9 maggio.

Sir G. Grey dichiarò alla Camera dei Comuni che il Governo appoggia la seconda lettura del progetto di riforma elettorale proposto dal sig. Baines, ma non vuole impegnarsi ad eseguire la riforma su vasta scala senza aver prima consultato il paese. Il progetto Baines è respinto da 288 voti contro 214.

Cosenza, 9 maggio.

Una colonna mista di guardie nazionali e di carabinieri uccideva ieri il capo-banda Brutto nel territorio di Mandatoricio.

Nuova York, 27 aprile.

Booth, inseguito da alcuni agenti federali, fu raggiunto in un granaio, che venne incendiato. Booth rimase ucciso mentre si difendeva.

Parigi, 9 maggio.

Corpo legislativo. — Fu presentato il rapporto sul bilancio.

Miliana, 8 maggio.

Ieri è arrivato qui l'Imperatore; oggi è ripartito per Algeri. S. M. fu accolta dappertutto con entusiasmo e gode perfetta salute.

Parigi, 10 maggio.

Dal *Moniteur:*

Le ratifiche del trattato di commercio franco-prussiano vennero scambiate ieri a Berlino.

Il trattato andrà in vigore al 1.o del prossimo luglio.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(*Bollettino officiale*)

10 maggio 1865 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 p. 0/0 C. d. m. in c. 65 75 — corso legale 65 75.

Consolidato 5 0/0. Piccola rendita da 50 a 200 c. d. m. in c. 65 80 — corso legale 65 80.

Fondi privati.

Obbligazioni della ferrovia Savona C. d. m. in c. 375 25 216 216.

BORSA DI NAPOLI — 9 maggio 1865.

(*Dispaccio officiale*)

Consolidato 5 0/0, aperta a 65 85 chiusa a 65 90

Id. 3 per 0/0, aperta a 40 chiusa a 40.

BORSA DI PALERMO — 9 maggio 1865

Consolidato 5 per 0/0 aperta 65 65 chiusa 65 65 corso legale 65 65.

BORSA DI PARIGI — 9 maggio 1865.

(*Dispaccio speciale*)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

				giorno precedente	
Consolidati inglesi	L.	90 5/8		90 7/8	
3 0/0 Francese	»	67 70		67 80	
5 0/0 Italiano	»	65 85		65 95	
Certificati del nuovo prestito	»	»	»	»	»
Az. del credito mobiliare Ital.	»	447	»	448	»
Id. Francese liq.	»	798	»	833	»
Azioni delle ferrovie					
Vittorio Emanuele	L.	305	»	303	»
Lombarde	»	542	»	543	»
Romane	»	266	»	»	»

G. FAVALE GERENTE.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — N. 112 — Torino, Mercoledì 10 Maggio 1865

Società Anonima
PER VENDITA DI BENI
del Regno d'Italia

Essendosi ultimate le pratiche preliminari che precedere dovevano l'operazione della vendita di beni demaniali, affidata con legge 21 novembre 1864, n. 2006, a questa Società, la medesima ha provveduto perchè entro il mese di giugno siano incominciate le vendite agl'incanti nelle provincie d'Abruzzo Citra, Abruzzo Ultra 2.o, Calabria Ultra 1.a, Calabria Ultra 2.a, Capitanata, Napoli, Principato Ulteriore, Terra di Bari, Terra di Lavoro, Terra d'Otranto.

Gli avvisi d'asta saranno pubblicati per ciascuna provincia nei giornali destinati alle inserzioni ufficiali.

Per quei lotti il cui valore di stima supera le L. 50[m., gli avvisi saranno eziandio inserti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

I capitolati di vendita ed i quaderni di stima dei singoli lotti sono visibili presso le Direzioni delle Tasse e del Demanio nel cui circolo di giurisdizione sono compresi i beni da vendersi ed alle Direzioni stesse potrà rivolgersi chiunque desideri visitare i beni suddetti, od avere schiarimenti intorno ai medesimi.

Torino, 8 maggio 1865.

L'Amministratore delegato
2302 C. Incisa.

MINISTERO
DELLA CASA DI S. M.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
del regio patrimonio privato

Imprestito privato di S. M. il Re Carlo Alberto colla ditta fratelli Bethmann in Francoforte s/M.

A norma degli interessati in detto imprestito si rendono di pubblica ragione le 44 serie, i numeri delle quali concorsero alla vincita dei premi determinati coll'estrazione del 1 corrente, cioè serie 25 sortite nell'estrazione preventiva del 1 scorso dicembre, e serie 19 in quella del 1 corrente.

Estrazione del 1° dicembre 1864.

Serie 4, 22, 32, 38, 44, 47, 72, 76, 82, 175, 226, 280, 411, 433, 449, 513, 524, 547, 695, 724, 757, 827, 897, 899, 977.

Estrazione del 1° maggio 1865.

Serie 36, 48, 70, 287, 305, 344, 368, 398, 403, 452, 468, 734, 751, 764, 821, 901, 931, 940, 981.

Tutte le obbligazioni appartenenti a ciascuna di dette 44 serie, sono pagabili in Francoforte s./M., presso la ditta suddetta, dal 1 del prossimo agosto in ragione di L. 42 caduna, come pure verrà dalla medesima pagato l'ammontare del premio stato dalla sorte attribuito alli 26 numeri seguenti, cioè:

N.	della serie	L.
90038	901	30000
89813	899	4000
76307	764	2000
17490	175	
51279	513	500
93942	940	
3103	32	
34517	344	
40201	403	
43252	433	
54657	547	
75692	757	100
82626	827	
90015	901	
93018	931	
93913	940	
380	4	
3516	36	
3569	36	
17455	175	
28647	287	/5
40247	403	
44882	449	
51239	513	
75682	757	
82020	821	

Torino, 9 maggio 1865.

Il capo di divisione
2297 A. Cenci.

REVOCA DI PROCURA

Gabasio Carlo fu Giovanni da Borgovercelli, col rogito del sottoscritto, 5 maggio 1865, rivocò la procura generale passata al suo figlio Pietro il 24 luglio 1863 a rogito Moneda.

Borgovercelli, 6 maggio 1865.

2253 Regoliosi Odoardo not. pubb.

DA AFFITTARE *per S. Giovanni in via Pillicioj, num. 3.*

Quattro camere al 3.o piano, con vista sulla piazza del Palazzo Civico, e cantina, visibili dalle ore 1 alle 4.

DA AFFITTARE PER S. GIOVANNI

Quattro camere e camerino al 2.o piano, cantina e legnaia. — Doragrossa in fine del vicolo di S. Simone, n. 13, visibili dalle ore 1 alle 4. — Recapito dal proprietario, Piazza Castello, n. 22, piano terzo 2280

Estrazione del 31 Maggio 1865

VAGLIA di Obbligazioni dello Stato, creazione 1850, per l'estrazione che avrà luogo alla fine del corr. mese. Contro *buono postale* di L. **10** si spedisce in piego assicurato.

Dirigersi *franco* a ROVÈ FRANCESCO, *agente di cambio*, in via delle Finanze, piazza Carlo Alberto, num. 17, Torino.

Primo premio L. 33,330, secondo 10,000, terzo 6,670, quarto 5,260, quinto 880. 2151

STAMPERIA REALE

TARIFFA GENERALE
DELLE DOGANE ITALIANE
con appendice

delle aggiunte, riforme, correzioni e rettifiche fatte alla Tariffa e suoi annessi fino al giorno 31 marzo 1865

Prezzo L. 2 50

2280

DEPURATIVO DEL SANGUE Coll'essenza di SALSAPARIGLIA concentrata a vapore col Joduro di Potassio e senza superiore a tutti i depurativi finora conosciuti.

Questo rimedio, semplice, vegetale, conosciutissimo e preparato colla maggior cura possibile, guarisce radicalmente e senza mercurio le affezioni della pelle, le erpeti, le scrofole, gli effetti della rogna, le ulceri ecc.; come pure gli incomodi provenienti dal parto, dall'età critica e dall'acrità ereditaria degli umori ed è utile in tutti quei casi in cui il sangue è viziato o guasto.

Come depurativo, è efficacissimo ed è raccomandato nelle malattie della vescica, nei restringimenti e debolezza degli organi cagionati dall'abuso delle injezioni, nelle perdite uterine, fiori bianchi, cancri, gotta, reuma, catarro cronico. — Come antivenereo L'ESSENZA DI SALSAPARIGLIA JODURATA è prescritta da tutti i medici nelle malattie veneree antiche e ribelli a tutti i rimedii già conosciuti, poichè neutralizza il *virus* venereo e toglie ogni residuo contagioso.

Ogni uomo prudente, per quanto leggermente sia stato affetto dalle suddette malattie od altre consimili, deve fare una cura depurativa almeno di 2 bottiglie. L'esperienza di varii anni ed i moltissimi attestati confermano sempre più la virtù di questo portentoso depurativo, che a buon diritto puossi chiamare il rigeneratore del sangue.

Prezzo della bottiglia coll'istruzione L. 10 *mezza bottiglia L.* 6.

Si vende solo in TORINO nella farmacia DEPANIS, via Nuova, vicino a Piazza Castello.

FERROVIA D'IVREA

L'assemblea generale degli azionisti è convocata pel giorno 23 maggio 1465, nel locale dell'ufficio d'amministrazione, via dell'Arsenale, num. 10.

L'ordine del giorno è il seguente

1. Proposta d'approvazione del precedente verbale;
2. Relazione del comitato di revisione sul rendiconto della contabilità dell'esercizio 1864;
3. Elezione di due consiglieri d'amministrazione uscenti per anzianità;
4. Elezione di cinque membri componenti il comitato di revisione.

La seduta si aprirà alle ore 2 pomeridiane.

Per intervenire alla seduta i signori azionisti dovranno depositare presso l'ufficio anzidetto le azioni da essi possedute, a cominciare dal giorno 11 maggio, e ritirarne ricevuta, in conformità dell'art. 20 dello statuto.

La consegna delle azioni resta chiusa al mezzogiorno del dì 22 maggio suddetto.

2192 L'AMMINISTRAZIONE.

COMPAGNIA GENERALE
DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
(CANALE CAVOUR)

Per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione l'assemblea generale degli azionisti prescritta dall'art. 33 degli statuti sociali è convocata pel giorno 31 maggio prossimo a un'ora pomeridiana nel locale che verrà a suo tempo e con altro avviso indicato.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Presentazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1864, a tenore dell'art. 42 degli statuti;
2. Relazioni del Consiglio d'Amministrazione e della Direzione generale tecnica;
3. Approvazione della nomina d'un amministratore a termini dall'art. 17 degli statuti, in rimpiazzo del defunto marchese Carlo Cusani.

Si rammenta agli azionisti che a termini dell'art. 30 degli statuti le azioni dovranno essere depositate 10 giorni prima del giorno fissato per la convocazione dell'assemblea generale, e perciò non più tardi del giorno 21 maggio prossimo.

Non saranno ricevute in deposito per l'intervento all'assemblea tranne che le azioni che siano almeno liberate sino al sesto versamento inclusivamente.

I mandati di cui parla l'art. 30 degli statuti dovranno essere presentati all'uffizio della Società in Torino non più tardi del 30 maggio a mezzogiorno.

Sono incaricati per ricevere il deposito delle azioni:

A Torino, la Cassa alla sede della Società, in via della Rocca, n. 38, dalle 10 del mattino alle 3 pomeridiane d'ogni giorno non festivo.

A Milano, la Banca Andrea Ponti, via dei Bigli, n. 10.

A Londra, l'uffizio corrispondente della Compagnia, n. 5, Royal Exchange Avenue E. C.

A Parigi, la Società Generale del Credito Industriale e Commerciale, rue Chaussée d'Antin, num 66.

Torino, 25 aprile 1865. 2067

COMPAGNIA GENERALE 2118
DEI CANALI D'IRRIGAZIONE ITALIANI
(Canale Cavour)

Si diffida il pubblico per ogni effetto che di ragione che i titoli d'azioni aventi cinque versamenti inscritti di lire italiane cinquanta caduno, e venduti alla Borsa di Torino alle pubbliche grida, per non essere sui medesimi stato effettuato il 6° versamento, e dei quali titoli segue l'elenco dei numeri, vennero a senso dell'art. 15 dello statuto sociale annullati e resi di nessun effetto.

Dal Num.	4066	al	4075	Num.	10	Dal Num.	22303	al	22308	Num.	4
»	4249	»	4260	»	12	»	27957	»	»	»	1
»	16489	»	16497	»	9	»	27983	»	»	»	1
»	21497	»	»	»	1	»	27983	»	27990	»	8
»	21509	»	»	»	1	»	41318	»	41325	»	8

2259 **FALLIMENTO**

di Luigi Angley, già commissionario colla firma fratelli Angley e Comp., e domiciliato in Torino, via Bellezia, n. 17.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza delli 2 corrente mese, ha dichiarato il fallimento di detto Angley Luigi, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili di abitazione e di commercio del fallito, ha nominato sindaci provvisorii le ditte Giovanni Defernex e Comp., e Gaydon e Comp., stabilite in Torino, ed ha fissata la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del signor giudice commissario Luigi Lasagno, alli 19 del corrente mese, alle ore 9 di mattina, in una sala dello stesso tribunale.

Torino, 6 maggio 1865.

Avv. Massarola sost. segr.

2260 **FALLIMENTO**

di Giuseppe Bongioannini, già stipettaio, e domiciliato in Torino, via degli Artisti, num. 11.

Il tribunale di commercio di Torino con sentenza delli 3 corrente mese, ha dichiarato il fallimento di detto Giuseppe Bongioannini, ha ordinato l'apposizione dei sigilli sugli effetti mobili di abitazione e di commercio del fallito stesso, ha nominato sindaci provvisorii li signori cav. Gabriele Cappello e Luigi Cavassa, domiciliati in Torino, ed ha fissato la monizione ai creditori di comparire pella nomina dei sindaci definitivi alla presenza del sig. giudice commissario Pietro Ceresole, alli 29 del corrente mese, alle ore 3 pomeridiane, in una sala di detto tribunale

Torino, 6 maggio 1865

Avv. Massarola sost. segr.

2255 *AVVISO D'ASTA*

Il giorno 27 maggio p. v., alle ore 12 meridiane, nella sala della Deputazione provinciale di Calabria Ultra I, e dinanzi la Deputazione stessa si terrà una pubblica asta col metodo delle candele per l'appalto della costruzione di oltre 350 chilometri di strade, con una spesa complessiva non maggiore di 9 milioni.

Le opere tutte dovranno essere compite fra 5 anni dall'epoca dell'approvazione definitiva dei progetti. Se però la rete stradale da costruirsi supererà chilometri 350, si aggiungerà un anno di più per ogni 50 chilometri.

Le offerte dovranno consistere nel ribasso di un tanto per cento sul prezzo massimo acconsentito dal Consiglio Provinciale che è di L. 24,000 al chilometro, e nel quale vanno comprese le spese di studii e di progetti, tutti i compensi di espropriazione, tutte le opere d'arte, come ponti di qualunque luce, muri di sostegno, viadotti, ecc.

Il pagamento del convenuto prezzo delle opere avrà luogo mediante obbligazioni della provincia fruttanti il 7 per 0/0, estinguibili alla pari in 50 anni.

Niuno verrà ammesso alla licitazione se non dimostrerà di aver depositato o presso una regia tesoreria, o presso la Cassa della provincia L. 100,000 in rendita sul Gran Libro del debito pubblico dello Stato al portatore al valor nominale.

Il deliberatario definitivo dovrà, entro un mese dall'approvazione governativa del contratto, prestare una cauzione di L. 150,000 in rendita dello Stato al portatore al valor nominale.

Tutte le altre condizioni dell'appalto rilevansi dal relativo capitolato che trovasi fin d'ora ostensibile nella segreteria della Deputazione Provinciale, nonchè nelle segreterie dei municipii di Torino, Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scadrà il giorno 10 giugno p. v., alle ore 12 m.

Le spese d'asta, di bolli, di registro, dei depositi, diritti di segreteria e le spese tutte del contratto vanno a carico del deliberatario definitivo.

Reggio di Calabria, 28 aprile 1865.

Il segretario capo
V. Berghetti.

2273 REINCANTO

All'udienza che sarà tenuta dal tribunale del circondario di Torino alle ore 10 antimeridiane delli 22 corrente mese, avrà luogo, sull'instanza del causidico Antonino Pettinotti ed in seguito ad aumento del sesto, il reincanto degli stabili stati espropriati al sig. Angelo Solaro, e consistenti in casa, prato, vigna, gerbido e boschi, situati sui colli di Rivalba, della totale superficie di ettari 8, are 34, cent. 53.

Tale reincanto si fa al prezzo in aumento offerto di L. 991 70, ed alle condizioni di cui in bando in data delli 2 corrente mese, visibile nella segreteria del prefato tribunale e nell'ufficio del sottoscritto.

Torino, 8 maggio 1865.

Bubbio sost. Pettinotti.

2301 RISOLUZIONE DI SOCIETA'

La società contratta tra i signori Gioanni Maria Lorrain e Giovanni Cerrato per lo smercio di farine in questa città, venne sciolta con tutto lo scorso mese di marzo.

Il sig Cerrato ne rimane consolidatario, e continuerà per suo conto esclusivo, nello stesso locale, via Bellezia, n. 19, l'esercizio del negozio già sociale.

Torino, il 8 maggio 1865.

Belli proc.

2284 NOTIFICANZA DI SENTENZA

Con atto d'usciere Domenico Gervino 8 corrente mese, venne notificata, nella forma prevista dall'art 61 del cod. di procedura civile, al sig. Luigi Camoletti, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, una sentenza del sig. giudice di questa città, sezione Borgonuovo, in data 27 scorso aprile, provvisoriamente esecutoria, con cui fu quegli condannato al pagamento a favore del sig. Clemente Almerito della somma di L. 80 per le causali di cui in detta sentenza, cogl'interessi dalla giudiciale domanda e colle spese, fra giorni 5 prossimi.

Torino, 8 maggio 1865.

Clemente Almerito.

AUMENTO DI SESTO O MEZZO SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso dal notaio Giovanni Antonio Boschetti contro Lubatti Giovanni Battista, si esposero in vendita per L. 1300 gl'infraindicati stabili e furono, con sentenza di questo tribunale del 3 corrente mese deliberati a Filippi Giovanni Antonio per L. 3130.

Il termine per far l'aumento di sesto a tale prezzo, ovvero di mezzo sesto se venisse autorizzato, scade con tutto il 18 corrente mese.

Gli stabili deliberati sono siti sul territorio di Carrù, e consistono in una casa di due corpi, con sito, forno e prato, regione Bicocca, il tutto di are 8, 36; più alteno e campo, nn. di mappa 1346 e 1847, di are 57, 15; più campo, nn. 1354, 1357 e 1358, di are 32, 29; più altro campo, regione Bosco Mezzano, n. 2068, di are 33, 30; altro campo, n. 3076, di are 26, 96; più altro prato, nn. 3537, 3511, di are 31, 43.

Mondovì, il 6 maggio 1865.

2290 Martelli sost. segr.

2063 NUOVO INCANTO
dietro aumento di sesto,

All'udienza del tribunale di circondario di Cuneo del 26 maggio p. v., alle ore 11 precise del mattino, avrà luogo il nuovo incanto e conseguente deliberamento di alcuni stabili, siti in territorio di Fossano, e consistenti in porzione di fabbricato, fienile, portico, orto, alteno, campi, prato, della complessiva superficie di ettari 4, are 84, centiare 63, descritti in mappa ai numeri 3104, 3157, 3157, 3162.

Tali stabili, già di proprietà di Giuggia Giacomo fu Giovanni Battista, residente sulle fini di Fossano, descritti in bando venale 22 aprile volgente, vennero, con sentenza del lodato tribunale in data 7 mese or citato, deliberati a favore del sig. Testa Giovanni Battista fu Francesco, domiciliato in Bra, per l'offerta somma di L. 5780.

Con atto passato alla segreteria dello stesso tribunale dal sig Ghiglieno Pietro fu Giovanni Battista, residente a Fossano, in data 20 corrente mese, venne fatto l'aumento del sesto al detto prezzo, portando la sua offerta alla somma di L. 6756.

Con decreto poi del sig. presidente dello stesso tribunale, in data 22 mese corrente, venne fissata l'udienza del 26 maggio prossimo pel nuovo incanto delli stabili suaccennati al prezzo ed alle condizioni di cui nel bando venale pur citato.

Cuneo, 27 aprile 1865,

Cornelio sost. Bessone p. c.

2303 ESTRATTO DI CITAZIONE

Con atto di citazione 9 corrente maggio dell'usciere Giorgio Boggio, fatto nella forma prevista dall'art. 61 del codice di procedura civile, il sig. Tirozzo Giacomo, residente in questa città, azionò la signora Angela Luigia Paparello, vedova, già residente in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire avanti la giudicatura di questa città, sezione Dora, alle ore 9 mattutine del 19 corrente mese, per ivi vedersi condannare al pagamento di lire 319 35, importo vitto ed alloggio somministratole nel 1864, cogl'interessi e spese, e ad un tempo per assistere alla dichiarazione che verrà fatta dalli dottore Luigi Varotti e Gioanni Ricca, terzi sequestratarii, ed agli atti successivi che del caso.

Torino, 9 maggio 1865.

O. Boldò sost. Girio p. s.

2274 ESTRATTO DI BANDO

Dalle ore 9 del mattino al mezzodì e dalle 2 alle 5 pomeridiane delli giorni 18 e successivi, in una camera al pian terreno in via Cernaia, n. 35, si procederà dal segretario della giudicatura, sezione Moncenisio, specialmente delegato dal tribunale di commercio di questa città, alla vendita per mezzo d'incanti dei mobili caduti nella fallita Gontero Francesco, consistenti in tavolini di legno ed in marmo, sedie, tabouretti, specchio, vetraglia ed altri oggetti ad uso caffè.

Torino, il 8 maggio 1865.

Carlevero Grognardi segr. deleg.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.